

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 412

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PASSIGLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 2001

—————

Riconoscimento ai fornitori di servizi *Internet* delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La Camera dei deputati, nella XIII legislatura, ha approvato il presente progetto di legge, che intende ripristinare la corretta concorrenza tra gli *Internet service provider* (ISP) e gli operatori telefonici che offrono accesso alla rete *Internet*.

Gli ISP (titolari di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103), da anni, svolgono una preziosa azione di diffusione della cultura informatica, avvicinando la rete *Internet* ai cittadini e alle piccole e medie imprese, in particolare nelle zone disagiate del nostro Paese.

Si tratta di alcune migliaia di piccole e medie imprese innovative, che costituiscono un tessuto imprenditoriale importante per l'Italia, sia in termini occupazionali che, come si è detto, di diffusione della cultura tecnologica nel nostro Paese.

I servizi offerti dagli ISP sono renumerati dall'utente attraverso un abbonamento, mentre nessun compenso è previsto obbligatoriamente da parte dell'operatore di telecomunicazioni per il traffico telefonico generato dall'utente a seguito del collegamento alla rete *Internet* attraverso l'ISP al quale è abbonato.

Da qualche anno i principali operatori telefonici, forti della loro posizione, offrono al pubblico l'accesso gratuito (cioè senza il pagamento di alcun abbonamento) alla rete *Internet*, finanziando il servizio offerto attraverso gli introiti derivanti loro dalla generazione di maggior traffico telefonico, indipendentemente dai servizi o dalla dotazione tecnologica offerti al pubblico.

Ciò provoca una evidente disparità tra gli ISP e gli operatori di telecomunicazioni in questione, penalizzando gli ISP oltre ogni livello accettabile in un mercato libero, ma regolato per favorire la massima concorrenza.

Il presente provvedimento intende ripristinare condizioni di effettiva concorrenza, estendendo agli ISP la disciplina di interconnessione utilizzata dagli operatori con licenza individuale.

Il disegno di legge, costituito da un solo articolo diviso in quattro commi, non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

Il comma 1 stabilisce l'equiparazione tra ISP e operatori di telecomunicazione titolari di licenza individuale, ai fini delle condizioni economiche previste dal listino di interconnessione pubblicato dall'organismo di telecomunicazioni avente significativo potere di mercato (SPM).

Il comma 2 estende le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle comunicazioni del 23 aprile 1998, agli accordi di interconnessione tra ISP e operatore SPM.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni di cui sopra si applicano a prescindere dal tipo di tariffazione che gli ISP propongono ai propri clienti, riconoscendo il valore della competizione tra gli stessi ISP in base alla loro offerta di servizi al pubblico.

Infine il comma 4 dispone che le norme contenute nel disegno di legge siano applicate a partire dal 1° settembre 1999, data nella quale alcuni ISP hanno stipulato accordi per la suddivisione del maggiore introito generato dal traffico telefonico con un organismo SPM, riconoscendo in ogni caso eventuali condizioni di miglior favore rispetto agli accordi intercorsi tra le associazioni di ISP e i gestori di reti di telecomunicazioni. Il medesimo comma fissa ad un anno, a partire dall'entrata in vigore, il limite di applicabilità delle norme contenute nel presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I fornitori di servizi *Internet* (*Internet service provider*), autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonché ai sensi delle successive delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, hanno diritto a fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale, sulla base del listino di interconnessione pubblicato da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM).

2. Gli accordi di interconnessione fra i fornitori di servizi *Internet* e un organismo SPM sono stipulati in conformità con le disposizioni del decreto del Ministro delle comunicazioni del 23 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui i fornitori di servizi *Internet* decidano di applicare le tariffe a canone per connessione temporale illimitata anziché quelle a tempo di connessione, e comunque per ogni altro tipo di tariffa.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° settembre 1999, data nella quale alcuni fornitori di servizi *Internet* hanno stipulato accordi commerciali con un organismo SPM, riconoscendo le eventuali condizioni di miglior favore rispetto a quelle contenute negli accordi in atto tra associazioni di fornitori di servizi

Internet e gestori di reti di telecomunicazioni, e per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.